

## “Culpa in vigilando”

I fondamenti giuridici della “culpa in vigilando” sono sostanzialmente gli articoli 2047 e 2048 del codice civile.

Per una maggiore comprensione riporto prima il secondo che recita “I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un’arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi ed apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza.” A integrazione, si legge nell’art. 2047: “ In caso di danno cagionato da persona incapace di intendere e di volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell’incapace, salvo che non provi di non aver potuto impedire il fatto”

Quindi in sintesi la responsabilità dei docenti, assimilati quest’ultimi alla figura dei precettori (terminologia derivante dall’art 1153 dell’abrogato codice civile del 1865), presenta due “confini”: un determinato tempo entro il quale si svolgono le attività didattiche, di refezione, ricreative e di fruizione dei servizi...; una limitazione territoriale che rimanda all’edificio scolastico, compresi gli spazi esterni, ma di pertinenza della scuola. La culpa in vigilando deriva da un atto omissivo da parte del docente che non ha valutato in modo adeguato il grado di prevedibilità dell’evento, inversamente proporzionale a quello di inevitabilità (= fatto repentino).

### **La responsabilità dei collaboratori scolastici e...**

Considerando che l’insegnante non può possedere il dono dell’ubiquità, esistono dei luoghi, come i bagni potenzialmente favorevoli all’insorgere dell’evento dannoso, perché lontani dall’aula. Questa condizione contrasta con il principio del controllo visivo diretto (senza impedimenti) formalizzato dalla sentenza della Cassazione n° 894 del 4 marzo 1977, che sancisce tra l’altro il carattere attivo e preventivo del controllo sul minore. Da qui la necessità di “un aggiornamento” della normativa che ha introdotto la responsabilità dei collaboratori scolastici.

Il contratto degli ATA, tra i quali rientrano anche i collaboratori scolastici, prevede la “custodia e la sorveglianza dei locali scolastici e la collaborazione con i docenti”. Tra questi ci sono indubbiamente i bagni. Considerato il passaggio degli ATA e quindi dei collaboratori scolastici dagli Enti locali all’amministrazione dello Stato (Legge 149/99 art. 8), spetta al DSGA l’organizzazione delle loro attività, tra le quali rientra anche il servizio di sorveglianza del piano, dei bagni e di entrata/uscita dall’edificio scolastico “nell’ambito delle direttive impartite dal Dirigente scolastico” (C.C.N.L. 2006-2009)

Tra i criteri dirigenziali che fungono da canovaccio per l’organizzazione della sorveglianza deve essere esplicitato formalmente quello dell’utilizzo della copertura totale di tutti gli incarichi da parte di soggetti diversi in una medesima unità temporale. Non può essere addotto il criterio di ottimizzazione delle risorse umane per l’affidamento di incarichi diversi allo stesso collaboratore e nella medesima unità temporale (persona con incarico, ad esempio, a controllare l’accesso all’edificio scolastico e contemporaneamente a vigilare sui bagni). La sicurezza e l’incolumità dell’alunno è un diritto superiore ad ogni considerazione di risparmio e contenimento della spesa (Cass. n. 6635/1998). Una diversa organizzazione che preveda dei vuoti, delle assenze sul piano o l’attribuzione simultanea di più incarichi alla stessa persona, può configurarsi come una “culpa in organizzando”, afferente al Dirigente Scolastico, qualora egli abbia impartito direttive “fuorilegge” e/o firmato un piano di lavoro che presenta delle criticità, riguardanti la custodia e la vigilanza “senza soluzione di continuità”..

Altra valutazione è espressa se un collaboratore scolastico disattende il piano di lavoro assentandosi o svolgendo attività diverse rispetto alle consegne ricevute.

Ovviamente tutto questo va messo in relazione con l’età degli allievi. La minore età non è sinonimo automatico di incapacità di intendere e volere. Si legge infatti in una sentenza della Cassazione n° 8740 del 26 giugno 2001 che “per accertare l’incapacità di intendere e volere del minore, il giudice non può limitarsi a tener presente l’età dello stesso e le modalità del fatto, ma deve anche considerare lo sviluppo

intellettivo del soggetto, quello fisico, l'assenza (eventuale) di malattie ritardanti, la forza del carattere, la capacità del minore di rendersi conto dell'illeicità della sua azione, nonché la capacità di volere con riferimento all'attitudine ad autodeterminarsi”

Tabella A – Profili di area del personale ATA (tabella A del C.C.N.L. 24/07/03)

### **Il Collaboratore Scolastico (AREA A):**

Esegue, nell'ambito di specifiche istruzioni e con responsabilità connessa alla corretta esecuzione del proprio lavoro, attività caratterizzata da procedure ben definite che richiedono preparazione non specialistica.

È addetto ai servizi generali della scuola con **compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni**, nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche e durante la ricreazione, e del pubblico; di **pulizia dei locali**, degli spazi scolastici e degli arredi; di **vigilanza sugli alunni**, compresa l'ordinaria vigilanza e l'assistenza necessaria durante il pasto nelle mense scolastiche, di custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici, di **collaborazione con i docenti**. Presta ausilio materiale agli alunni portatori di handicap nell'accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche, all'interno e nell'uscita da esse, nonché nell'uso dei servizi igienici e nella cura dell'igiene personale anche con riferimento alle attività previste dall'art. 47

I compiti e le mansioni del personale ATA sono disciplinate dall'attuale Contratto vigente (CCNL Scuola 2006-2009) all'art. 47 e dettagliate nella TABELLA “A” allegata al Contratto.

Il primo compito individuato è quello della sorveglianza. Il Collaboratore Scolastico effettua attività di sorveglianza e vigilanza nei confronti degli alunni, degli stabili della scuola e nei confronti di tutti gli adulti che accedono ai locali scolastici.

Altro compito basilare del Collaboratore scolastico è quello della **pulizia**. Tutti i locali della Scuola, incluse le pertinenze, devono

essere regolarmente puliti. L'igiene è fondamentale poiché tutti gli spazi sono utilizzati dagli alunni che in molti casi sono bimbi di pochi anni.

Un compito particolarmente delicato a carico dei Collaboratori Scolastici è quello dell'**ausilio agli alunni portatori di handicap**. La giusta e piena integrazione degli alunni diversamente abili nella moderna Scuola dell'autonomia ha visto un aumento considerevole dei compiti dei Collaboratori Scolastici.

Ai sensi dell'art. 47 comma 1 i **compiti del personale A.T.A.** sono costituiti:

- a) dalle attività e mansioni espressamente previste dall'area di appartenenza;
- b) da incarichi specifici che, nei limiti delle disponibilità e nell'ambito dei profili professionali, comportano l'assunzione di responsabilità ulteriori, e dallo svolgimento di compiti di particolare responsabilità, rischio o disagio, necessari per la realizzazione del piano dell'offerta formativa, come descritto dal piano delle attività.

Il comma 3 precisa che l'attribuzione degli incarichi di cui al precedente comma 1, lett. b) è effettuata dal dirigente scolastico, secondo le modalità, i criteri ed i compensi definiti dalla contrattazione di istituto nell'ambito del piano delle attività.